



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)
Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369
E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI
DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

(Art. 9 D.P.G.R. Toscana n. 28/R del 24.07.2002)

Approvato con deliberazione C.C. n. 032 del 29/11/2002
Entrato in vigore il 14/12/2002

ART.1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura pubblica.

ART.2
Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione, redatta su apposito modello (Allegato A) è indirizzata al Sindaco del Comune.
2. La Domanda, corredata da tutta la documentazione di cui al successivo Art. 4 dovrà essere presentata:
 - a) in n. 2 copie, di cui una in bollo, per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE (Abitanti Equivalenti);
 - b) in n. 4 copie , di cui una in bollo, per scarichi con potenzialità superiore a 100 AE;
3. Per gli scarichi di cui alla lettera b) del comma precedente, il Comune provvede ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T., comunicando al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

ART.3
Oneri di autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune le seguenti somme:
 - a) Euro. **14,85** a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 64/2001;
 - b) Euro. **10,33** a titolo di diritti di segreteria, come determinata con deliberazione G.C.n 144 del 17/12/1997, che annualmente può essere modificata con atto dell'organo competente;
 - c)
2. Le suddette somme dovranno essere corrisposte all'atto delle presentazione della domanda, allegando alla medesima le rispettive ricevute di pagamento da effettuate sul conto corrente intestato al Comune.
3. Nel caso di scarico di cui all'art.2, comma 2, lettera b), dovrà essere inoltre corrisposta la somma pari alle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta Regionale Toscana.

ART.4
Documentazione a corredo della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Marca da bollo;
 - b) Planimetria catastale in scala 1/2000, con sviluppo dell'area limitrofa all'edificio sufficientemente estesa, con indicazione delle fosse, dei pozzetti, delle tubazioni, delle distanze da pozzi, sorgenti, aree a rischio sia dal punto di vista geologico che idrico;

- c) Planimetria catastale in scala 1/200, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno dell'insediamento, rispettando le seguenti colorazioni:
 - Reti fognature esistenti colore (blu – verde – viola)
 - Reti fognature in progetto colore (rosso – giallo – marrone)
 - Reti acquedotto esistenti colore (azzurro)
 - Sorgenti – pozzi – laghi colore (celeste);
- d) Particolari esecutivi degli impianti di trattamento (fossa biologica, fossa imhoff, ecc.) o dispositivi d'impianto di depurazione, smaltimento e scarico adottati;
- e) Relazione tecnica contenente:
 - Tipologia dell'insediamento
 - Dimensionamento e caratteristiche degli impianti
 - Funzionamento dell'impianto
 - Interazione fra l'impianto ed il suolo circostante
 - Interazione fra l'impianto e le risorse idriche circostanti
 Detta documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri indicati nelle norme tecniche di cui all'Allegato 5 della Deliberazione Interministeriale del 04.02.1977 avente per titolo "Norme tecniche generali sulla natura consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiori a 50 vani o 5000 mc ";
- f) Relazione geologica che giustifichi la fattibilità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del terreno, alla situazione della falda, alla presenza di pozzi, sorgenti di cui alla Legge n. 152/99 o specifica in materia (solo nel caso di scarico nel suolo o nel sottosuolo);
- g) Ricevuta di versamento di Euro **14,85** per spese istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R n. 64/200 da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune;
- h) Ricevuta di versamento di Euro **10,33** per diritti di segreteria, da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune;
- i) Eventuale versamento (di importo come da tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T fissate dalla Giunta Regionale Toscana) a favore dell'A.R.P.T (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana) mediante bollettino in C/C postale n. 00200501, specificando nella causale di pagamento "pagamento costi A.R.P.A.T per rilascio autorizzazione scarico" (solo nel caso di scarico con potenzialità superiore a 100 AE).

ART.5

Autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, redatta su apposito modello in bollo.
2. L'autorizzazione sarà trasmessa al richiedente tramite lettera raccomandata, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa all'A.R.P.A.T..

ART.6

Validità, rinnovo dell'autorizzazione e controlli periodici

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D. Lgs n. 152/99 e dell'art. 13 del D.P.G.T. Toscana n. 28/R del 24.07.2002, l'autorizzazione allo scarico ha validità di anni QUATTRO dalla data del rilascio ed è da intendersi tacitamente rinnovata qualora non risultino modificate, rispetto a quelle autorizzate, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.
2. E' fatto obbligo al concessionario di denunciare ogni variazione in rapporto allo scarico autorizzato ed ogni trasformazione ad esso inerente, sia diretta che indiretta.

3. Il Comune può disporre controlli atti a verificare il permanere dei requisiti previsti per il tacito rinnovo ed, in caso di accertata violazione, ne dà notizia all'A.R.P.A.T. che provvede per quanto di competenza.

ART.7

Termini di istruttoria e sanzioni

1. Il termine di istruttoria procedimentale è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel computo del tempo non si calcolano i giorni successivi al 30° entro cui l'A.R.P.A.T. è tenuto ad effettuare i controlli, accertamenti ecc.. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto e riprende a decorrere dal ricevimento dell'esito delle operazioni effettuate dall'A.R.P.A.T..
2. Durante il periodo di istruttoria per il rilascio della autorizzazione è vietato al richiedente procedere allo scarico. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
3. Allo stesso modo, il mancato rilascio dell'autorizzazione, per inosservanza da parte del richiedente degli adempimenti prescritti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, pure in presenza di domanda presentata al Comune, non esime il richiedente da sanzioni di carattere amministrativo e penale previste da disposizioni normative vigenti.

ART. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.